



DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE. SERVIZIO AMBIENTE

SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI. ALLEGATO TECNICO OPERATIVO

OGGETTO DEL SERVIZIO

Nel presente documento vengono dettagliate le modalità operative con le quali dovrà essere effettuata l'attività da parte degli ispettori degli impianti termici per la Provincia di Lecco.

I servizi oggetto dell'affidamento sono di seguito elencati:

- ispezioni degli impianti termici, così come definiti dalle lettere ii. e jj., punto 4, della D.G.R. Lombardia del 31.07.2015 n.X/3965 e ss.mm.ii., mirate a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli stessi;
- rilevamento delle temperature in ambiente previsto dal punto 20, comma 11, della D.G.R. Lombardia del 31.07.2015 n.X/3965;
- ispezione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore previsti dal punto 20, comma 12, della D.G.R. Lombardia del 31.07.2015 n.X/3965;
- utilizzo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.).

MODALITA' DEL SERVIZIO

Le attività che compongono il servizio sono di seguito descritte:

- effettuare le ispezioni in numero non inferiore a quello stabilito in accordo con la Provincia, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dal Servizio Energia;
- gli impianti da ispezionare saranno indicati al Professionista non necessariamente in un'unica lista, distribuiti nel periodo di durata della prestazione e distribuiti nei comuni di competenza della Provincia di Lecco.

L'ufficio si riserva di indicare nel programma delle ispezioni le priorità che ritiene opportune per una corretta esecuzione delle attività.

Verifiche preliminari

Il tecnico incaricato provvede ad effettuare una verifica dei dati forniti, quali, a puro titolo di esempio, i codici dell'impianto, il nominativo e l'indirizzo del responsabile, anche mediante:

- contatti telefonici con il responsabile dell'impianto;
- sopralluoghi in situ;
- consultazione presso i Comuni degli elenchi dei residenti e/o dei documenti catastali degli immobili;
- contatti con gli amministratori di condominio.

L'ispettore dovrà:



- segnalare all'Ente gli impianti per i quali sussistono le cause di incompatibilità previsti dal presente avviso e in particolare ogni qualvolta ravvisi una situazione, anche potenziale di conflitto d'interessi;
- aggiornare la scheda anagrafica del soggetto e l'errata ubicazione dell'impianto sul CURIT effettuando le opportune correzioni;
- segnalare all'Ente eventuali impianti accatastati più volte;
- segnalare all'Ente la presenza di più codici anagrafici per lo stesso soggetto.

Programmazione delle ispezioni

Per ciascun impianto/generatore da ispezionare assegnato l'ispettore dovrà indicare sul CURIT, la data e l'ora programmata per l'ispezione nel rispetto dei sotto indicati criteri:

- gli appuntamenti dovranno essere pianificati entro due mesi dall'assegnazione;
- l'avvenuta programmazione delle ispezioni dovrà essere comunicata all'Ente, tramite mail da inviare al servizio preposto almeno 40 giorni prima della data fissata per il controllo per consentire la predisposizione e l'invio delle lettere di avviso agli uffici provinciali;
- le ispezioni dovranno essere pianificate nei giorni feriali tra le ore 8.00 e le ore 20.00;
- la durata media di un'ispezione non potrà essere inferiore a 60 minuti pertanto la programmazione dei controlli dovrà tenere conto di tale tempistica;
- Il numero dei generatori da programmare e ispezionare giornalmente non dovrà essere superiore a 10;
- le ispezioni dovranno essere concluse entro tre mesi dall'assegnazione.

Approvazione programmazione e invio avvisi

Il servizio Energia approva il programma delle ispezioni e provvede all'invio delle lettere di avviso. Nel testo delle lettere da inviare al responsabile dell'impianto, è inserito il numero di telefono cellulare del verificatore al fine di agevolare l'utente per eventuali comunicazioni con l'ispettore (per esempio richieste di modifica del giorno e dell'orario dell'appuntamento).

Tali lettere sono spedite a cura e a spesa della Provincia di Lecco almeno tre settimane prima della data fissata per l'ispezione.

Nel caso in cui il soggetto responsabile dell'impianto da sottoporre ad ispezione, per motivi di urgenza o per imprevisti, chiedesse di modificare l'appuntamento, l'ispettore incaricato, deve direttamente ed autonomamente provvedere con l'interessato a ridefinirne uno nuovo, dandone comunicazione tramite mail, entro 2 giorni, al Servizio Energia.

La nuova data dell'ispezione dovrà essere inserita anche sul CURIT.

L'ispettore deve rendersi disponibile ad effettuare le ispezioni anche nella giornata di sabato qualora il responsabile dell'impianto ne facesse richiesta, per giustificati motivi. Il mancato recapito dell'avviso di controllo non può in alcun caso essere imputato alla Provincia di Lecco.

Consegna modulistica e cartellino identificativo

Prima dell'inizio delle ispezioni in situ, gli ispettori incaricati verranno convocati dall'Ente per la consegna della modulistica appositamente predisposta, del cartellino di identificazione dell'Ispettore e per una riunione preliminare sulle modalità operative da rispettare per lo svolgimento del servizio.

L'Ispettore, oltre al rispetto delle modalità contenute nel presente avviso, dovrà effettuare le ispezioni sulla base delle disposizioni fornite dal Servizio Energia.

L'ispettore è tenuto a fornire al Servizio Energia due fotografie in formato cartaceo e in formato digitale per la predisposizione del cartellino di identificazione.



Effettuazioni ispezioni “in situ”

L'ispezione è mirata a verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ad uso civile, alle verifiche documentali, visive e strumentali previste dalle norme vigenti, e verifica rispetto delle normative di sicurezza. Le ispezioni e le azioni richieste ad esse correlate sono da effettuarsi ai sensi delle disposizioni in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, nonché nell'osservanza dei metodi e dei criteri indicati dal personale del competente Servizio Energia della Provincia di Lecco.

Il servizio deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti, anche eventualmente emanate nel corso dello svolgimento del servizio. Le ispezioni devono essere eseguite personalmente dall'ispettore incaricato. Non è ammesso ricorrere a soggetti terzi, neppure delegati.

L'ispezione dovrà essere effettuata nel giorno e nell'ora comunicati al responsabile dell'impianto, con una tolleranza massima di 30 minuti.

L'ispettore, a salvaguardia della qualità del singolo intervento, non potrà effettuare un numero giornaliero di ispezioni, superiore a 10 (dieci) generatori che coinciderà con il numero dei verbali di ispezione da consegnare all'Ente

Ispezioni effettuate in eccedenza al numero consentito non verranno pagate.

Gli impianti dovranno essere ispezionati entro 3 mesi dalla data di assegnazione.

L'Ispettore si impegna altresì ad effettuare controlli congiunti con il Responsabile del Servizio Energia della Provincia di Lecco o eventuali incaricati indicati dallo stesso.

Nell'effettuazione delle ispezioni, l'ispettore deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- adottare esclusivamente la modulistica predisposta dal Servizio Energia della Provincia di Lecco e compilarla secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Energia;
- esporre in posizione ben visibile il cartellino di identificazione personale ricevuto dalla Provincia di Lecco
- rispettare le seguenti tempistiche nell'effettuazione delle ispezioni:
- per impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW le ispezioni dovranno essere effettuate in un tempo non inferiore a 45 minuti;
- per impianti termici con potenzialità uguale o superiore a 35 kW le ispezioni dovranno essere effettuate in un tempo non inferiore a 60 minuti
- effettuare una seconda ispezione in presenza di CO superiore al valore limite, Bacharach superiore al valore limite, o Rendimento inferiore ai limiti di legge. L'Ispettore dovrà effettuare tale controllo entro 20 giorni dalla prima verifica, data e ora del ricontrollo dovranno essere riportate sul rapporto della prima ispezione. Entro due giorni dall'effettuazione dell'ispezione negativa dovrà essere inviata mail informativa al Servizio Energia accompagnata dal rapporto di ispezione.

L'attività ispettiva sarà articolata in:

- verifica della correttezza dei dati anagrafici relativi a
 - occupante
 - proprietario se diverso,
 - eventuale terzo responsabile
 - eventuale conduttore con verifica del patentino, facendone menzione sul Rapporto di Ispezione come segue: “visionato patentino n... rilasciato da..... il.....”
 - Eventuale amministratore in caso di immobile destinato a più unità immobiliari;



- ispezione visiva dell'impianto e dei locali volta a constatare la rispondenza a quanto desunto dalla documentazione inerente l'impianto, nonché l'osservanza della normativa tecnica e dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme in vigore;
- controllo della documentazione dell'impianto prevista dalle normative in vigore in materia di impianti termici compresa la verifica della documentazione obbligatoria per serbatoi di gasolio e per i serbatoi di GPL
- verifica della corretta compilazione della documentazione di cui sopra
- controlli strumentali, comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, da effettuare secondo le norme UNI (10389-1/09 - 10845/2018);
- verifica presenza documentazione obbligatoria per installazione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
- verifica della corretta targatura degli impianti in conformità alle disposizioni regionali

Istruzioni e regole di comportamento durante l'ispezione in situ

Nell'effettuazione delle ispezioni in situ, l'ispettore deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- presentarsi per l'effettuazione della visita ispettiva, presso gli impianti estratti, nel giorno e nell'orario comunicato, con una tolleranza massima di 30 minuti;
- esibire sempre il cartellino di identificazione, fornito dall'Ente, in modo visibile e per tutta la durata dell'ispezione, anche nel caso ciò non venga espressamente richiesto dal responsabile dell'impianto;
- avere un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti: ogni ispettore deve dichiarare che si impegna ad effettuare le ispezioni operando con professionalità, oltre che con la massima cortesia;
- rispondere in modo gratuito e imparziale alle richieste di chiarimenti dell'utenza in merito a questioni afferenti le norme che disciplinano le ispezioni oggetto dell'affidamento, l'esito della verifica effettuata e l'accertamento di eventuali inottemperanze. In ogni caso deve astenersi dal fornire indicazioni e riferimenti che possano configurare, anche solo potenzialmente, rapporti commerciali con terzi;
- eseguire, ai sensi dell'All.1 D.P.R. n. 412/1993, le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non essere condizionato da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
- effettuare l'ispezione solo in presenza del responsabile dell'impianto o dell'eventuale delegato, comunque maggiorenne;
- Indicare sui rapporti di ispezione oltre ai campi previsti dal punto 1 del verbale stesso anche il Codice Fiscale/Partita IVA e indirizzo mail/pec dell'occupante, del proprietario se diverso e dell'eventuale amministratore di Condominio;
- effettuare le ispezioni nel pieno rispetto della sicurezza propria e degli altri e senza causare guasti o malfunzionamento all'impianto. L'ispettore incaricato che, durante l'ispezione, arreca danni all'impianto sottoposto a ispezione ne risponde personalmente;
- non eseguire l'analisi di combustione se non è possibile determinare correttamente il rendimento di combustione (impianto pericoloso, assenza foro prelievo fumi, foro prelievo fumi non accessibile, CO superiore al valore limite, Bacharach superiore al valore limite ecc) ; in tale caso sul Rapporto di Ispezione deve essere riportata una breve descrizione del caso indicando dettagliatamente le motivazioni oggettive, di forza maggiore, della mancata analisi;
- eseguire le verifiche avvalendosi esclusivamente della strumentazione indicata nei successivi articoli per la quale sia stato prodotto all'Ente l'attestato di taratura (tale documentazione dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla stipula del disciplinare);



- segnalare all'utente /responsabile l'impiego di combustibili per i quali sussistano limitazioni d'uso ai sensi della normativa vigente in materia nonché le carenze rilevate, le non conformità, le inosservanze delle norme vigenti in materia;
- adottare esclusivamente la modulistica predisposta e non personalizzata fornita dal Servizio Energia della Provincia di Lecco;
- al termine dell'ispezione, redigere apposito verbale, denominato Rapporto di Ispezione, sottoscritto anche dal responsabile dell'impianto termico o da persona delegata la cui delega scritta deve essere allegata al Rapporto di ispezione da consegnare alla Provincia, corredato altresì dai certificati dell'analisi di combustione e dalla prova di tiraggio, ove previsto;
- compilare il Rapporto di Ispezione per ciascun generatore assegnato dall'Ente in modo accurato e completo secondo le indicazioni contenute nel D.D.U.O. n. 11785/2015;
- indicare, per gli impianti destinati a più unità immobiliari, il numero delle unità immobiliari e la presenza o la mancanza dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione;
- indicare sul Rapporto di ispezione in maniera dettagliata le descrizioni delle non conformità riscontrate e della documentazione mancante. Consegnare all'utente il modulo di dichiarazione per l'attestazione della messa a norma dello stesso e/o per l'invio della documentazione non presente al momento dell'ispezione;
- ulteriori generatori ubicati presso l'immobile oggetto di ispezione e non assegnati dovranno essere indicati nelle note del rapporto di ispezione riportando la data di installazione, il modello, il costruttore, la matricola, la potenzialità, l'eventuale targa e le date di effettuazione delle manutenzioni ordinarie;
- indicare i dati anagrafici dell'installatore ed i dati anagrafici del manutentore;
- indicare le date complete (giorno/mese/anno) delle ultime cinque operazioni di manutenzione e controllo effettuate sull'impianto con l'indicazione della ditta che ha effettuato tali interventi.

L'ispettore deve inoltre:

- procedere al censimento di tutti gli impianti presenti all'indirizzo (via e n. civico) dell'immobile ispezionato, riportando sul verbale di ispezione le informazioni sopra indicate relativamente agli impianti non assegnati;
- prendere nota di eventuali impianti termici non censiti e non accatasti sul CURIT inviando all'Ente apposita comunicazione riportante la data di installazione, il modello, il costruttore, la matricola, la potenzialità, l'eventuale targa e le date di effettuazione delle manutenzioni ordinarie e il nome della ditta che ha effettuato tali manutenzioni;
- compilare il Libretto di impianto, annotando negli spazi di competenza i risultati relativi alla ispezione eseguita;
- compilare la modulistica fornita dall'Ente per casi particolari (impianto non soggetto a verifica, ecc);
- rispettare il vincolo del segreto professionale;
- garantire la reperibilità mediante telefono cellulare durante lo svolgimento del servizio che dovrà essere svolto dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali, compreso il sabato, per tutto il periodo contrattuale;
- partecipare a tutte le riunioni convocate dal Responsabile del Servizio Energia della Provincia di Lecco;
- fornire al Servizio Energia un recapito telefonico mobile, un recapito telefonico fisso, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata;
- accertare prima delle ispezioni l'eventuale necessità di essere in possesso di abilitazioni e dispositivi di protezione individuale richiesti dalle norme in materia di sicurezza;



- In presenza di impianti immediatamente e potenzialmente pericolosi l'Ispettore dovrà rispettare le modalità operative indicate nel paragrafo successivo.

Assenza del responsabile dell'impianto o rifiuto a consentire l'accesso

Nei casi di assenza del responsabile dell'impianto nel giorno e nell'orario comunicatogli per la visita, o di rifiuto a consentire l'accesso, l'ispettore deve:

- provvedere a lasciare l'apposito avviso di mancata ispezione, utilizzando il modulo predisposto dall'Ente, opportunamente compilato e con il numero di telefono dell'ispettore con l'obbligo di richiamo da parte del responsabile dell'impianto entro 7 giorni per la riprogrammazione dell'appuntamento;
- provvedere a documentare fotograficamente il recapito del suddetto avviso di mancato appuntamento nella cassetta postale dell'utente. In mancanza di cassetta l'Ispettore deve lasciare l'avviso sotto la porta di ingresso dell'appartamento o utilizzare il sistema che ritiene opportuno per informare l'utente del mancato controllo e a dimostrare all'Ente il passaggio in situ nell'ora e nel giorno programmato per l'ispezione.

La richiesta all'Ente di invio al responsabile dell'impianto della comunicazione "Ultimo avviso" tramite Raccomandata A/R, indicando l'obbligo di accettare l'ispezione, il giorno e l'ora del nuovo appuntamento deve essere fatta solo dopo la presentazione dell'apposita documentazione che attesti l'effettuazione da parte dell'Ispettore di tre mancati appuntamenti e da apposita documentazione fotografica di inserimento dei tre avvisi nella cassetta postale dell'utente. La suddetta documentazione dovrà essere accompagnata e inserita nel report predisposto dal competente ufficio provinciale. La chiusura dell'ispezione deve essere effettuata entro 3 mesi dall'assegnazione.

L'ispezione effettuata successivamente viene riportata sul Rapporto di Ispezione, registrata nel CURIT e sul Report di riepilogo ispezioni, come indicato nel presente documento.

Nel caso in cui l'assenza dell'utente/responsabile è da imputare ad una non corrispondenza tra il nominativo dello stesso con quello indicato nella lettera di avviso oppure ad una modifica impiantistica tra impianto autonomo e impianto centralizzato, si rimanda a quanto indicato nei paragrafi successivi.

Rifiuto del Responsabile dell'impianto a sottoscrivere il rapporto di ispezione

Nei casi di rifiuto del responsabile dell'impianto a sottoscrivere il rapporto di ispezione l'ispettore deve:

- indicare che l'utente si rifiuta di firmare nello spazio previsto per la firma;
- far pervenire agli uffici provinciali, entro 3 giorni dalla data dell'ispezione, il rapporto di ispezione in originale e la copia prevista per il responsabile dell'impianto. L'Ente provvederà ad effettuare la notifica del verbale all'interessato mediante atto amministrativo.

Nominativo utente diverso da quello estratto

Nel caso in cui si riscontri un nominativo di utente/responsabile dell'impianto di competenza diverso da quello comunicato dalla Provincia di Lecco, l'ispettore procede comunque all'ispezione, verificando la disponibilità del responsabile impianto effettivo. Pertanto, qualora l'utente si renda immediatamente disponibile, l'ispettore procede come di consueto: l'ispezione effettuata viene registrata coi dati corretti sul Rapporto di Ispezione, avendo cura di indicare il riferimento errato ed eventuali indicazioni nelle osservazioni, nonché sul CURIT e sul Report di riepilogo ispezioni. Qualora l'utente si renda disponibile, ma non nell'immediato, l'ispettore si accorda per un appuntamento successivo, lasciando un promemoria all'utente. Successivamente, l'ispettore procede all'ispezione dell'impianto. Nelle osservazioni sul Rapporto di ispezione e nel Report di riepilogo ispezioni, l'ispettore annota la cronistoria delle operazioni effettuate.



Qualora l'utente non acconsenta al controllo, l'ispettore lo informerà dei doveri, in capo al responsabile dell'impianto, di consentirne la verifica e della successiva lettera di avviso che la Provincia di Lecco sarà tenuta ad inviargli. In tal caso l'Ispettore effettua apposita segnalazione alla Provincia di Lecco, entro 7 giorni, indicando il nominativo corretto, via mail all'indirizzo del Servizio Energia al fine di permettere gli opportuni accertamenti nonché l'invio della lettera di avviso recante data e ora dell'appuntamento in accordo con l'Ispettore. Successivamente, l'ispettore procede all'ispezione dell'impianto annotando nelle osservazioni del Rapporto di ispezione e nel Report di riepilogo ispezioni, la cronistoria delle operazioni effettuate.

Impianto centralizzato non previsto

Nel caso in cui si riscontri che l'abitazione dell'utente designato è riscaldata da un impianto termico centralizzato, non previsto in fase di estrazione degli impianti, l'ispettore procede all'ispezione dell'impianto centralizzato non previsto, verificando la disponibilità del responsabile dell'impianto. Qualora questi non fosse disponibile nell'immediato, l'ispettore si accorda per un appuntamento successivo, lasciando un promemoria all'utente, oppure rileva in loco i dati sia dell'amministratore di condominio sia del responsabile stesso, effettua apposita segnalazione alla Provincia di Lecco, tramite mail, entro 7 giorni, indicando i nominativi, al fine di permettere l'invio della lettera di avviso e di fissare l'ispezione all'impianto termico centralizzato.

Si precisa che in caso di condominio dotato di impianto centralizzato senza la figura dell'Amministratore e senza nomina di un soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto, tutti i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico.

Tutte le nuove informazioni devono essere correttamente registrate sul Rapporto di Ispezione, sul CURIT e sul Report di riepilogo ispezioni.

Nominativo e/o indirizzo indicato corrispondente a più generatori/impianti

Nel caso in cui si riscontri che l'utente all'indirizzo indicato è responsabile di più impianti o di più generatori di calore, ubicati al medesimo indirizzo, l'ispettore provvederà ad ispezionare il generatore assegnato.

Gli ulteriori generatori ubicati presso l'immobile oggetto di ispezione e non assegnati dovranno essere indicati nel modello appositamente predisposto dal Servizio Energia che dovrà essere allegato al verbale di ispezione e inviato all'Ente con i rapporti di ispezione mensili.

La Provincia si riserva la facoltà di pianificare successivamente tali impianti assegnando l'eventuale ispezione in momenti successivi.

Caso di più impianti presenti nello stesso locale con Responsabili diversi

Nel caso in cui si riscontri che nel locale ove è installato l'impianto di cui è responsabile l'utente estratto per l'ispezione, sono presenti ulteriori impianti termici con Responsabili diversi l'ispettore rileva in loco i dati necessari all'individuazione dei responsabili degli altri impianti, provvederà alla compilazione dell'apposito modello predisposto dal Servizio Energia, per ogni singolo generatore, e a trasmetterlo via mail al Servizio Energia entro 5 giorni dalla data dell'ispezione.

Sarà cura della Provincia valutare la possibilità di procedere all'ispezione di tali impianti.

Impianto non a norma: presenza di non conformità

Nel caso in cui l'ispettore riscontri delle non conformità le deve descrivere puntualmente sul Rapporto di ispezione al punto 10 e disporre al punto 11 le relative prescrizioni e i relativi termini sui tempi di messa a norma.

L'ispettore in caso di riscontro di non conformità deve informare chiaramente il responsabile dell'impianto, lasciare il modulo di dichiarazione della messa a norma fornito dalla Provincia di Lecco e istruire l'utente circa le modalità di presentazione della documentazione attestante la messa a norma dell'impianto.



Impianto immediatamente pericoloso e potenzialmente pericoloso

Dal punto di vista della pericolosità si distinguono gli impianti immediatamente pericolosi e gli impianti potenzialmente pericolosi come di seguito descritto.

Gli impianti immediatamente pericolosi sono da intendersi quelli in cui vi siano condizioni di IMMEDIATO pericolo per la incolumità e la salute delle persone, con elevata probabilità di incidente grave al perdurare delle condizioni riscontrate.

L'ispettore che riscontra un impianto immediatamente pericoloso deve effettuare la verifica dell'impianto, eseguendo l'analisi di combustione solo se ciò non compromette l'incolumità e la salute dell'ispettore e delle persone e degli animali presenti.

Al termine dell'ispezione l'impianto immediatamente pericoloso deve esser lasciato spento e l'utente informato chiaramente della situazione riscontrata e delle prescrizioni disposte dall'ispettore. Al punto 10 del Rapporto di Ispezione deve essere riportata la dicitura: "IMPIANTO IMMEDIATAMENTE PERICOLOSO, lasciato spento in quanto è presente una situazione di immediato pericolo". L'ispettore, inoltre, sul Rapporto di Ispezione deve indicare chiaramente la prescrizione di lasciar spento l'impianto fino alla messa a norma dello stesso senza imporre alcun termine temporale concesso per la messa a norma stessa ma sottolineando l'immediatezza dell'intervento da effettuare e l'urgenza dello stesso. L'ispettore entro 24 ore dalla verifica, a mezzo posta elettronica PEC, e tramite mail al Servizio Energia deve trasmettere specifica comunicazione di impianto immediatamente pericoloso completa della copia del verbale in formato "pdf".

Nel caso di impianto termico immediatamente pericoloso installato all'interno di un condominio, la cui pericolosità fosse connessa al sistema di scarico dei prodotti della combustione, l'ispettore riporta al punto 10 del Rapporto di Ispezione i riferimenti dell'amministratore di condominio e degli altri condomini (nominativo/scala e piano/nome) che per la posizione della propria unità immobiliare potrebbero utilizzare la stessa canna fumaria (collettiva o collettiva ramificata) o lo stesso vano tecnico per il passaggio del sistema di scarico fumi.

Qualora l'impianto in questione fosse stato oggetto di manutenzione nella stagione termica in corso o in quella precedente e nel rapporto di controllo tecnico non fossero riportate prescrizioni/raccomandazioni/note inerenti la situazione di impianto pericoloso, l'ispettore valuta se tali condizioni potevano oggettivamente essere già riscontrate alla data delle manutenzioni ed, in caso positivo, provvede a farne menzione nel Rapporto di Ispezione.

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel Report di riepilogo.

Gli impianti potenzialmente pericolosi sono da intendersi quelli in cui, AL VERIFICARSI DI DETERMINATE E VEROSIMILI CONDIZIONI SCATENANTI, si possano configurare situazioni di pericolo dovute alla non completa rispondenza dell'impianto stesso alle normative di legge vigenti in materia di sicurezza.

L'ispettore che riscontra un impianto potenzialmente pericoloso deve effettuare la verifica dell'impianto, eseguendo l'analisi di combustione solo se ciò non compromette l'incolumità e la salute dell'ispettore, delle persone e degli animali presenti.

Al termine dell'ispezione l'impianto potenzialmente pericoloso deve esser lasciato spento e l'utente informato chiaramente della situazione riscontrata e delle prescrizioni disposte dall'ispettore. Al punto 10 del Rapporto di Ispezione deve essere riportata la dicitura: "IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO, lasciato spento in quanto è presente una situazione di potenziale pericolo". L'ispettore, inoltre, sul Rapporto di Ispezione deve indicare chiaramente la prescrizione di lasciar spento l'impianto fino alla messa a norma dello stesso ed indicare il termine temporale concesso per la messa a norma stessa.

L'ispettore entro 24 ore dalla verifica, a mezzo posta elettronica PEC, e tramite mail al Servizio Energia deve trasmettere specifica comunicazione di impianto potenzialmente pericoloso completa della copia del verbale in formato "pdf".

L'esito dell'ispezione viene inserita a CURIT ed indicata nel Report di riepilogo.



Impianto non soggetto

Nel caso di 'IMPIANTO NON SOGGETTO A VERIFICA', così come definito dalla normativa vigente, l'ispettore deve specificare la motivazione (es. 'scaldacqua unifamiliare' o altro) sull'apposito modello fornito dal Servizio Energia.

Impianto disattivato

E' da intendersi 'IMPIANTO DISATTIVATO', ai sensi della normativa vigente, quello posto nelle condizioni di non poter funzionare, in quanto:

- scollegato in maniera permanente dalla rete pubblica di alimentazione combustibile o da serbatoio di combustibile con dichiarazione di conformità dell'installatore/manutentore che ha effettuato i lavori di scollegamento/bonifica; o vi sia stata la chiusura permanente, con piombatura, del contatore da parte dell'azienda fornitrice gas;
- privo di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore serbatoio combustibile, impianto distribuzione ...) senza le quali l'impianto non può funzionare, la disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto con dichiarazione di conformità dell'installatore/manutentore che ha effettuato i lavori di disattivazione.

L'ispettore dovrà compilare l'apposito modulo che verrà fornito dagli uffici provinciali.

In presenza di chiusura utenza gas al modulo di competenza dovrà essere allegata la fotografia del vano contatore piombato e/o l'intercettazione della linea gas.

In presenza di altri combustibili dovrà essere allegata la fotografia attestante la disattivazione della linea del combustibile.

In presenza inoltre di impianto a gasolio disattivato, oltre alla fotografia attestante la disattivazione del combustibile, dovrà essere prescritta al responsabile dell'impianto l'effettuazione della bonifica e dell'inertizzazione del serbatoio interrato, con l'invio della documentazione attestante la realizzazione delle opere alla Provincia di Lecco entro 30 giorni dalla data dell'ispezione.

In tali casi l'ispettore dovrà apportare anche sul CURIT la modifica dello stato dell'impianto.

Impianto con assenza di manutenzione

L'ispettore nel caso di riscontro di mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione deve prescrivere al responsabile dell'impianto l'invio al Servizio Energia, entro e non oltre 20 giorni dalla data dell'ispezione, del rapporto di controllo tecnico attestante l'effettuazione di tali operazioni.

Tale prescrizione deve essere indicata anche sul rapporto di ispezione.

Uso combustibile non consentito

Nel caso venga riscontrato l'utilizzo di combustibili non consentiti dalla normativa regionale, l'ispettore deve informare l'utente della situazione riscontrata, riportare nel Rapporto di Ispezione al punto 10 la dicitura: "UTILIZZO COMBUSTIBILE NON CONSENTITO".

Nel caso specifico in cui si riscontri l'utilizzo non consentito di olio combustibile, specificare la casistica prevista dall'art. 6 della L.R. 11 del 22/02/2010.

L'ispettore entro 3 giorni dalla verifica, a mezzo posta elettronica PEC, e tramite mail al Servizio Energia deve trasmettere specifica comunicazione di utilizzo combustibile non consentito completa della copia del verbale in formato "pdf".

Sensibilizzazione dell'utente

L'ispettore sensibilizza l'utente alla corretta gestione del proprio impianto termico attraverso norme stabilite per legge ma anche buone pratiche che consentano un controllo più efficiente.



Oltre a ricordare gli obblighi di legge principali l'ispettore deve divulgare i servizi offerti dal portale www.curit.it ed invita gli utenti ad utilizzare il Catasto Unico Impianti Termici (CURIT) online per informarsi e controllare il proprio impianto termico.

Gestione documentale e caricamento rapporti ispezione mediante Curit

L'ispettore, nel rispetto delle indicazioni contenute nel paragrafo "Ispezioni in situ" è tenuto a:

- registrare su apposito "Rapporto di Ispezione" il risultato dell'ispezione all'impianto con le modalità e le indicazioni richieste dal Servizio Energia della Provincia di Lecco;
- registrare su appositi modelli forniti dal Servizio Energia le eventuali mancate verifiche e le relative motivazioni complete di documentazione fotografica;
- allegare ai rapporti di ispezione la "striscia" emessa dallo strumento utilizzato per l'analisi del rendimento, ove previsto la prova della verifica dell'indice di fumosità e la misura del tiraggio (compresa l'eventuale dimostrazione di verifica indiretta del tiraggio). In assenza di tali allegati l'ispezione verrà retribuita come non completa per mancanza di analisi di combustione.

Prima dell'inserimento del rapporto di ispezione nel CURIT l'ispettore dovrà segnalare all'Ente l'eventuale presenza dello stesso impianto ispezionato con un codice diverso da quello assegnato.

Attraverso il portale CURIT l'ispettore, oltre all'inserimento completo del rapporto di controllo dovrà:

- aggiornare nelle anagrafiche di riferimento i dati dell'occupante, del proprietario se diverso, dell'eventuale amministratore o Terzo Responsabile (dovranno essere recuperati in sede di ispezione anche il luogo e la data di nascita, il codice Fiscale e/o la Partita Iva, almeno un numero telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica);
- aggiornare nella gestione impianti tutti i campi della scheda "soggetti responsabili"
- aggiornare nella gestione impianti tutti i campi della scheda "generatore" compreso il punto di riconsegna del combustibile assegnando il generatore ispezionato al manutentore e/o installatore indicato nel rapporto di controllo più recente;
- aggiornare nella gestione impianti tutti i campi della scheda "Ditte/ tecnici" indicando oltre alla ditta di Manutenzione anche la ragione sociale dell'installatore ricavandolo dalla dichiarazione di conformità;
- aggiornare nella gestione impianti tutti i campi della scheda "Ubicazione" compresi i dati catastali;
- aggiornare nella gestione impianti tutti i campi della scheda "Dati tecnici";
- informatizzare nel CURIT i risultati dei controlli riportati sulla modulistica fornita dalla Provincia di Lecco, per le altre casistiche.

L'inserimento completo dei rapporti di ispezione, della modulistica per altre casistiche nonché l'aggiornamento dei dati richiesti nella piattaforma CURIT dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'ispezione in situ.

L'ispettore invierà alla Provincia di Lecco, ogni fine mese ed entro il decimo giorno del mese successivo, i sotto indicati documenti originali:

- Rapporti di Ispezione
- Dichiarazioni di mancata ispezione accompagnati dalla documentazione fotografica prevista e dall'apposito report riepilogativo
- modulistica utilizzata per altre casistiche



- riepilogo dell'attività svolta, degli impianti visionati e ispezionati e degli oneri (in ordine cronologico) secondo la modulistica e il tracciato predisposto dal Servizio Energia e in formato xls inviato tramite mail al Servizio Energia.

Ad ogni consegna di verbali deve essere allegata stampa della distinta di avvenuto inserimento a CURIT.

Su richiesta della Provincia dovranno essere forniti tempestivamente (entro 3 giorni dalla richiesta) gli originali dei rapporti di prova.

Il pagamento della fattura verrà effettuato solo a completa verifica della regolarità dell'effettuazione dell'ispezione e del rispetto delle modalità operative, di compilazione e di informatizzazione del rapporto di controllo.

Validità del rapporto di ispezione

Il Rapporto di Ispezione va compilato in tutte le sue parti in modo conforme alle normativa vigente, in particolare secondo le specifiche indicazioni riportate nel D.D.U.O. n. 11785/2015 e con le integrazioni richieste dalla Provincia di Lecco.

La compilazione del Rapporto di Ispezione deve essere effettuata con cura e chiarezza, utilizzando una scrittura leggibile.

Qualora l'ispettore ritenga di non compilare determinate parti del Rapporto di Ispezione, dovrà specificarne il motivo sul Rapporto stesso o in foglio allegato e sottoscritto, eventualmente anche cumulativo per più rapporti, consapevole che qualora le motivazioni non vengano ritenute adeguate verranno applicate le penali previste nell'apposito articolo dell'allegato tecnico.

Qualora il Rapporto di Ispezione si ritenga non valido, l'ispezione non verrà retribuita.

Il Rapporto di Ispezione non è ritenuto valido e non retribuito qualora privo di uno dei seguenti elementi (i punti indicati si riferiscono ai campi presenti sul Rapporto di ispezione):

- FIRMA DELL'ISPETTORE;
- FIRMA DELL'UTENTE O DI UN SUO DELEGATO (la delega sottoscritta in originale, con allegata copia di documento di identità del delegante, deve essere consegnata unitamente al verbale);
- NOME E COGNOME ISPETTORE (PUNTO 1, c));
- DATA SVOLGIMENTO ISPEZIONE, COMPRESA ORA DI INIZIO E ORA DI FINE DELLA STESSA;
- CODICE IMPIANTO (CODICE PROVINCIALE E TARGA REGIONALE) E SUA UBICAZIONE;
- DATI ANAGRAFICI COMPLETI DEL RESPONSABILE IMPIANTO
- DESTINAZIONE (PUNTO 2) escluse le lettere e) ed f);
- VERIFICA LOCALE (PUNTO 3)
- STATO DELLA DOCUMENTAZIONE (PUNTO 4);
- N. GENERATORI/SCAMBIATORI E RELATIVA MATRICOLA (PUNTO 6);
- DATI NOMINALI DI POTENZA DELL'IMPIANTO (PUNTO 6);
- MANUTENZIONI EFFETTUATE SULL'IMPIANTO (PUNTO 7);
- MISURAZIONI/RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (PUNTO 8) (fatti salvi i casi, adeguatamente giustificati, in cui si ravvisano cause ostative di forza maggiore, di cui al caso particolare "Mancata Analisi di combustione");
- RISULTATI DELL'ISPEZIONE (PUNTO 9)
- MOTIVAZIONE ADEGUATE della mancata compilazione delle altre parti del Rapporto.

In caso di impianto termico a combustione, in assenza della documentazione relativa all'analisi del rendimento di combustione emessa dall'analizzatore ("striscia"), la prova della verifica dell'indice di



fumosità e la misura del tiraggio (compresa l'eventuale dimostrazione di verifica indiretta del tiraggio) il Rapporto di Ispezione è considerato non completo e l'ispezione sarà retribuita come indicato nei precedenti paragrafi.

Ulteriori adempimenti

- segnalare l'impiego di combustibili per i quali sussistano limitazioni d'uso ai sensi della l.r. n.24/2006 e ss.mm.ii., se ne viene a conoscenza durante lo svolgimento dell'ispezione;
- segnalare all'Ente tramite Posta elettronica certificata e mail al Servizio Energia (singola per ogni impianto) entro il giorno successivo dall'ispezione elementi di criticità dell'impianto ispezionato relativamente ad impianti immediatamente e potenzialmente pericolosi tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza allegando il corrispondente rapporto di prova;
- comunicare all'Ente tramite PEC, mail al Servizio Energia e telefonicamente, con almeno un giorno di preavviso, eventuali problematiche gravi e documentate, che dovessero impedirgli l'effettuazione delle ispezioni programmate nella giornata successiva. L'Ente verificherà l'accoglimento dell'impedimento e valuterà l'applicazione delle penali;
- avvertire direttamente ed autonomamente gli utenti interessati dell'impossibilità di presentarsi all'appuntamento ridefinendo con gli stessi un nuovo appuntamento. L'ispettore dovrà, entro 2 giorni, comunicare all'Ente tramite mail la data e l'ora del nuovo appuntamento e aggiornare la data e l'ora dell'ispezione sul programma CURIT. L'ispezione dovrà comunque essere riprogrammata rispettando le tempistiche previste dal presente allegato tecnico;
- segnalare all'Ente qualora, durante l'ispezione, si riscontrasse una casistica non prevista dalla normativa e dalla documentazione fornita;
- restituire alla Provincia di Lecco il cartellino di identificazione alla scadenza del contratto;
- partecipare a tutti gli incontri fissati dal competente servizio energia per l'organizzazione dell'attività ispettiva;
- effettuare ispezioni alla presenza del Responsabile del Servizio Energia o di un suo incaricato.

In caso di inadempienza verranno applicate le penali previste di cui al presente documento.

RILEVAMENTO DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE

Su richiesta della Provincia di Lecco, l'ispettore incaricato è tenuto a svolgere l'attività di rilevamento delle temperature in ambiente previste dal punto 20, comma 11, della D.G.R. Lombardia n.3965/2015 entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

In tal caso, la programmazione è svolta a cura della Provincia di Lecco.

I rilevamenti devono, in ogni caso, essere effettuati con strumentazione e metodologia previste dalla norma UNI 8364 e/o dalle norme tecniche vigenti all'atto dell'effettuazione della misura e, i risultati degli stessi essere riportati negli appositi moduli predisposti dalla Provincia di Lecco.

ISPEZIONE SUI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

L'ispezione sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione del calore, finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia, dovrà essere eseguita sui siti individuati dalla Provincia di Lecco e selezionati preferibilmente in modo tale da assicurare la contestualità con l'ispezione sull'impianto termico.

La Provincia di Lecco si riserva la possibilità di assegnare ispezioni sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore anche non contestuali all'ispezione sull'impianto termico.



Le ispezioni sono di tipo visivo e documentale e devono essere svolte su un numero adeguato e rappresentativo di unità immobiliari asservite dal medesimo impianto termico.

L'accesso alle unità immobiliari deve essere concordato con l'utente.

Gli esiti dell'ispezione devono essere riportati su un apposito modulo predisposto dalla Provincia di Lecco

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

L'impiego delle attrezzature e della strumentazione è a completo e totale carico dell'Ispettore che è tenuto ad utilizzare, per l'esecuzione delle ispezioni, apparecchiature conformi alle normative vigenti nonché a provvedere alla loro taratura.

Ogni ispettore deve essere dotato della propria strumentazione termotecnica che al minimo dovrà essere corredata da:

- analizzatore combustione (con l'indicazione del numero serie) conforme alla norma UNI 10389-1/2009;
- deprimometro (con l'indicazione del numero serie) conforme alla norma UNI 10845/2018, avente precisione non maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal;
- pompa per il rilievo dell'indice di fumosità;
- termometro per la rilevazione della temperatura ambiente con sonda ad aria per il rilevamento della temperatura ambiente conforme alle norme UNI 8364.
- stampante per rilascio dell'esito delle analisi/misure (combustione e depressione),
- adeguate strumentazioni informatiche (anche di tipo portatile – Pc portatile/tablet, stampante scanner ecc.)
- di essere automunito e comunque dotato di mezzi tali da essere autonomo negli spostamenti sull'intero territorio provinciale.

Qualora vengano variate le norme di riferimento gli strumenti utilizzati dovranno essere adeguati.

L'Ispettore deve obbligatoriamente trasmettere alla Provincia di Lecco:

- all'aggiudicazione del servizio e comunque entro 10 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare il certificato di taratura degli strumenti, rilasciato da laboratorio accreditato dal quale sia evincibile la data di scadenza della validità della taratura;
- entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della validità della taratura di uno strumento, pena la sospensione delle attività di controllo assegnate, il certificato di ri-verifica effettuata da laboratorio accreditato.
- all'atto della sottoscrizione del disciplinare la polizza di copertura per responsabilità civile con i massimali richiesti.

E' fatto divieto eseguire prove con strumentazioni prive di certificato di taratura o con certificato di taratura scaduto.

Ogni ispettore deve essere dotato di telefono cellulare con segreteria telefonica attiva, mantenuto sempre acceso durante la fascia oraria prevista per le ispezioni (giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 20:00) e comunque al momento dell'ispezione programmata, per consentire un contatto diretto in qualunque momento per le eventuali comunicazioni d'urgenza.

L'attrezzatura informatica e specifica è a totale carico del soggetto incaricato.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni all'Ente dovranno essere effettuata esclusivamente ai seguenti recapiti:



PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
email : sportelloaldaie@provincia.lecco.it
Telefono: 0341/295266 o 0341/295235

La documentazione cartacea da inviare entro il 10 del mese successivo all'effettuazione delle ispezioni in situ se inviata tramite servizio postale dovrà essere spedita a:

Provincia di Lecco – Servizio Energia : Piazza Lega Lombarda 4 – 23900 Lecco

Sull'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “ **Contiene verbali di ispezione**”.

PENALITÀ

Le ispezioni assegnate dovranno essere eseguite personalmente dall'Ispettore incaricato che non potrà cedere, delegare né subappaltare ad altri le ispezioni stesse.

Le ispezioni da effettuare con affiancamento di altri Ispettori devono essere formalmente autorizzate dal Responsabile del Servizio Energia.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

I rapporti di ispezione sprovvisti di “striscia” emessa dallo strumento utilizzato per l'analisi del rendimento, e ove previsto della prova della verifica dell'indice di fumosità e della misura del tiraggio (compresa l'eventuale dimostrazione di verifica indiretta) verranno retribuiti come non completi per mancanza di analisi di combustione.

Non sarà riconosciuto alcun compenso in:

- mancanza di trasmissione telematica e/o cartacea del rapporto di ispezione;
- presenza di Rapporto di Ispezione ritenuto non valido secondo quanto stabilito dai precedenti paragrafi;
- mancanza di effettuazione dell'analisi di combustione per inadeguatezza o mancanza dei mezzi e strumenti di lavoro dell'ispettore (es. mancanza sonda flessibile, strumento di scorta, ecc).

Le mancate ispezioni verranno retribuite esclusivamente nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente allegato tecnico e nel paragrafo dei “Compensi” stabiliti dall'avviso.

Verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per l'ispezione nei casi in cui:

- sia accertato un grave e ingiustificato ritardo da parte dell'Ispettore all'appuntamento fissato, (oltre 30 minuti dall'ora indicata sulla lettera spedita all'utente);
- mancata effettuazione della seconda ispezione, nei casi stabiliti dall'Ente, entro 20 giorni dalla prima verifica;
- un comportamento scorretto nei confronti degli utenti o indisciplina durante lo svolgimento dell'incarico;
- mancata segnalazione entro i termini stabiliti per gli impianti immediatamente e potenzialmente pericolosi.

Verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo fatturato nel mese di competenza in caso di:

- mancato invio dei rapporti di ispezione entro il 10 del mese successivo;
- mancata informatizzazione dei rapporti di ispezione sul CURIT entro 30 giorni dalla data dell'ispezione stessa.



Verrà applicata una penale di 25,00 euro per:

- omessa, errata o incompleta compilazione del Rapporto di prova e compilazione in modo illeggibile o incomprensibile dello stesso;
- omessa indicazione dell'orario di inizio e dell'orario di fine dell'ispezione;
- omessa compilazione sul rapporto di ispezione e nel CURIT del CODICE FISCALE del Responsabile;
- omessa indicazione descrittiva delle difformità riscontrate e/o della documentazione mancante prevista dal punto 4 del rapporto di ispezione e della presenza o assenza della documentazione prevista dalla normativa vigente per i serbatoi di gasolio e di GPL;
- omessa indicazione, per gli impianti destinati a più unità immobiliari della presenza o assenza dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione e del numero delle unità interessate;
- omessa indicazione dei dati anagrafici del manutentore;
- omessa indicazione dei dati anagrafici dell'installatore;
- omessa indicazione delle date complete delle ultime cinque operazioni di manutenzioni e controllo effettuate sull'impianto ispezionato;
- omessa indicazione dei dati anagrafici e di tutti i dati integrativi richiesti dall'Ente;
- omessa indicazione sul verbale di ispezione dei dati richiesti dall'Ente in presenza, nell'unità immobiliare, di ulteriori generatori non assegnati;
- omessa comunicazione all'Ente della presenza, nell'unità immobiliare, di eventuali impianti non censiti e non accatastati sul CURIT;
- discordanza tra la compilazione cartacea e quella telematica;
- incompleta informatizzazione nel CURIT secondo le modalità operative stabilite dalla Provincia di Lecco;
- omessa indicazione sul verbale di ispezione dell'eventuale errata targatura degli impianti;
- mancata comunicazione all'Ente e aggiornamento sul CURIT, entro i termini stabiliti, della nuova data di un'ispezione riprogrammata;
- omessa indicazione sul verbale di ispezione dell'obbligo di invio del rapporto di manutenzione alla Provincia di Lecco nei casi previsti dal presente bando.

Verrà applicata una penale di € 50,00 per:

- ogni impianto assegnato ma non verificato nei termini stabiliti dalle presenti disposizioni;
- ogni impianto ispezionato in una data diversa rispetto a quella concordata con L'ente e non autorizzata dallo stesso;
- mancata conclusione dell'iter di ispezione nei tempi e nelle modalità previste dal presente allegato tecnico;
- mancata comunicazione entro i termini previsti di eventuali gravi impedimenti all'effettuazione delle ispezioni programmate;
- mancata consegna della documentazione prevista in caso di mancata disponibilità dell'utente pianificato.

Lo smarrimento, deterioramento, mancata riconsegna del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia, oltre a comportare la segnalazione alle competenti autorità, comporta l'applicazione di una penalità pari a € 200,00.

Per ispezione conclusa nel rispetto delle tempistiche previste dalla Provincia di Lecco si intende:

- effettuazione della prima ispezione e dell'eventuale secondo controllo in presenza di CO non a norma, Bacharach non a norma, e rendimento di combustione insufficiente nei tempi stabiliti dal presente avviso;



- effettuazione tre mancati appuntamenti, documentati come stabilito dai paragrafi precedenti nei tempi stabiliti dal presente avviso.

Non verranno retribuiti controlli superiori a 10 generatori corrispondenti a 10 rapporti di ispezione giornalieri (farà fede l'orario di effettuazione dell'ispezione).

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avverrà in occasione del pagamento della prima fattura in scadenza, in caso di recidiva le penali sono raddoppiate. L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Ispettore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Le eventuali giustificazioni saranno sottoposte a valutazione della Provincia di Lecco che deciderà l'accoglimento o il rigetto delle stesse entro 30 giorni.

La mancata disponibilità, per due volte, alla presenza presso gli uffici provinciali, nei giorni e nelle ore richieste per l'attività settimanale di supporto tecnico/amministrativo, nonché alla partecipazione delle riunioni periodiche indette dal Servizio Energia comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'esclusione dalla graduatoria provinciale.

Parimenti in caso, per due volte, di mancato raggiungimento degli uffici provinciali entro 60 minuti dalla chiamata, o di non reperibilità e/o assenza telefonica comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'esclusione dalla graduatoria provinciale.

Eventuali contestazioni sull'operato dell'Ispettore verranno formalizzate per iscritto, e dopo la terza contestazione la Provincia di Lecco si riserva la facoltà di non assegnare al Professionista ulteriori impianti da ispezionare.

La Provincia si riserva in ogni momento e con i mezzi che riterrà più opportuni, il controllo sulle modalità di attuazione del servizio.

OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

Ricade esclusivamente sull'Ispettore l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, aventi rapporto con i servizi oggetto del bando. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto l'Ispettore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad assolvere tutte le direttive che saranno emanate dal Servizio Energia.